

**MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA,
ORDINANZA 22 GIUGNO 2012**

Pene e sistema penitenziario – Ergastolo – Isolamento diurno continuo – Modalità applicative- Divieto assoluto di comunicare con altri detenuti – Sussistenza – Esclusione.

L'isolamento diurno conseguente alla pena dell'ergastolo costituisce autonoma sanzione penale, con la conseguenza che, in sede applicativa, non può omettersi la verifica che la sua esecuzione si effettui con modalità tali da favorire il processo di risocializzazione del condannato, come impone il precetto costituzionale codificato all'art. 27, comma 3, Cost. In tale prospettiva, non può ritenersi coerente con la finalizzazione rieducativa della pena l'isolamento continuo del detenuto, qualora esso sia accompagnato dalla prescrizione dell'assoluto divieto di comunicazione con gli altri compagni di detenzione.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

LETTI gli atti del procedimento di sorveglianza instaurato nei riguardi di Z.V., nato ... *omissis* ..., detenuto presso la Casa circondariale di L'Aquila, avente ad oggetto: reclamo ex art. 35 O.P.;

A scioglimento della riserva adottata all'esito della camera di consiglio del 22 giugno 2012, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. - Il presente procedimento trae origine dall'istanza con la quale il detenuto Z.V., in espiazione della pena dell'ergastolo, ha chiesto la sospensione dell'isolamento diurno, attualmente in esecuzione, adducendo di versare in una condizione di assoluta segregazione, in ragione della concomitante applicazione del regime di sospensione

di alcune regole dell'ordinario trattamento, disposta con decreto ministeriale applicativo ex art. 41bis O.P.

Il difensore ha depositato una memoria con la quale ha meglio chiarito i termini della richiesta deducendo:

A) per un verso l'illegittimità della modalità attuativa della pena dell'isolamento diurno (ormai perdurante da circa un anno e mezzo), attuata in forma di vera e propria "segregazione" nei confronti del detenuto Z.V., essendo quest'ultimo:

1. sottoposto al regime di cui all'art. 41bis O.P.;
2. collocato in area riservata;
3. completamente sottratto alle attività funzionali all'attuazione della finalità rieducativa della pena;
4. completamente isolato da tutto il mondo circostante, essendogli vietato non solo di avere momenti di socialità con gli altri detenuti, ma addirittura di parlare con quelli collocati nella medesima area riservata, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari (in concreto, peraltro, già adottati);

B) per altro verso sostenendo l'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime in concreto risultante dall'esecuzione della pena dell'isolamento diurno ed evidenziando, a tal fine, che il soggetto, gravemente iperteso, ha recentemente mostrato anche la comparsa di un danno d'organo, scarsamente controllato dalla terapia in atto.

Con riferimento a tale secondo profilo della richiesta, il procedimento ha già avuto esito nella pronuncia del Tribunale di sorveglianza in data 21-02-2012.

Con l'ordinanza appena citata, il Tribunale di sorveglianza, ha invece rilevato di essere sprovvisto di un diretto potere di intervento riguardo alla prima questione, traducendosi l'istanza nell'invocazione di una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria che si assumono lesivi di diritti fondamentali della persona sottoposta a restrizione della libertà personale; materia, dunque, riservata alla cognizione del Magistrato di sorveglianza, nei termini di cui alla sentenza additiva n. 26 emessa dalla Corte costituzionale in data 8/11 febbraio 1999.

In ragione di quanto sopra, e per l'attivazione del relativo procedimento,

il Tribunale ha rimesso gli atti a questo Magistrato di sorveglianza, il quale deve preliminarmente osservare che, in ragione della genericità della deduzione di cui al punto A.3, la questione oggetto di esame non può che restare limitata al tema evocato al punto A.4, con riferimento al divieto per @@@ di comunicare con i compagni di detenzione, divieto che, in passato, è stato effettivamente sanzionato dall'Amministrazione in via disciplinare.

2. - L'**isolamento**, in campo penitenziario, è concetto che individua, genericamente, la condizione di coattiva separazione del detenuto dalla rimanente popolazione carceraria

Si tratta di *genus* nel cui ambito si distinguono quali *species*: l'isolamento notturno e l'isolamento c.d. "continuo" (diurno e notturno).

2.1. - L'isolamento **notturno**, contemplato dagli artt. 22, 23 e 25 C.P. («*La pena dell'ergastolo/della reclusione/dell'arresto ... è scontata ... con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno*») quale ordinaria forma di esecuzione delle tre specie di pene detentive, si risolve nell'imposizione per il condannato di permanere in una cella individuale nelle ore notturne. Il carattere di obbligatorietà di tale forma di estrinsecazione dell'esecuzione della pena detentiva è peraltro venuto meno – trasformandosi in mera ed eventuale "modalità di trattamento" – con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario (Legge n. 354/1975) che, all'art. 6, comma 2, ha disposto: «*I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti*» (per i ristretti in forza di provvedimento giurisdizionale non definitivo, il quarto comma della medesima disposizione enuncia, peraltro, opposto principio: «*Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta*»).

2.2. - L'isolamento **continuo** è viceversa contemplato dall'art. 33 O.P. che ne ha circoscritto tassativamente la possibilità di applicazione a tre sole fattispecie: 1) quando sia prescritto dal medico e, dunque, in ipotesi di malattia contagiosa (applicazione per ragioni sanitarie); 2) durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune (applicazione per ragioni disciplinari); 3) quando l'autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile nei confronti del soggetto sottoposto alla

misura cautelare della custodia carceraria al fine di evitare il concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova (applicazione per ragioni di cautela processuale). Non può invece ulteriormente postularsi l'applicazione dell'isolamento continuo rispetto agli «... *arrestati nel procedimento di prevenzione*», originariamente prevista dall'art. 33 cit. allorché fosse disposto («*ritenuto necessario*») dall'autorità giudiziaria, giacché l'art. 6 della Legge n. 327/1988, riformando il testo dell'art. 7 della Legge n. 1423/1956, ha escluso la possibilità di arresto nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione.

2.3. - Il carattere tassativo dell'elencazione delle fattispecie alle quali l'art. 33 cit. riconduce la possibilità di applicazione dell'isolamento continuo e la previsione, da parte dell'art. 89 O.P., dell'abrogazione di ogni norma incompatibile con quelle di ordinamento penitenziario, ha condotto una parte degli interpreti ad interrogarsi circa la sopravvivenza, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 354/1975, di quelle disposizioni che contemplassero ulteriori ipotesi di applicazione del regime di isolamento, come l'art. 72 C.P., che prevede, nei confronti dei condannati per più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, ovvero per delitti che rispettivamente importano la pena dell'ergastolo e pene temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, che all'ergastolo si assommi la pena dell'isolamento **diurno**.

A partire dalla sentenza n. 718 del 28-02 / 10-04-1980 della prima sezione penale della Corte di Cassazione (con orientamento poi confermato dalle sentenze: n. 7370 del 04-11-1986 / 12-06-1987; n. 780 del 24-02 / 14-04-1993; n. 3748 del 30-09 / 02-11-1993 e n. 2116 del 21-03 / 10-05-2000), la giurisprudenza di vertice ha peraltro escluso tale eventualità. A sostegno di tale conclusione la suprema Corte, ha evidenziato che l'isolamento diurno, previsto dall'art. 72 C.P., non è una modalità di vita o disciplina carceraria (*i.e.*: di esecuzione della pena), ma costituisce invece una sanzione penale per i delitti concorrenti con quelli dell'ergastolo, ed ha perciò ritenuto inconfigurabile un contrasto, determinante abrogazione per incompatibilità, tra una norma che prevede una vera e propria sanzione penale (l'art. 72 cit.) ed altra

inserita in un testo di legge avente ad oggetto le modalità di esecuzione della pena detentiva (l'art. 33 O.P.) .

Nonostante le originarie perplessità di una parte della più risalente dottrina, deve pertanto aversi ormai per acquisito che, in aggiunta all'isolamento per ragioni sanitarie, disciplinari o di cautela processuale, l'ordinamento vigente contempra ancora quell'isolamento continuo che identifica non già una forma di esecuzione della pena detentiva, ma un'autonoma sanzione penale.

3. - Tanto premesso, si è detto che la questione oggetto della presente decisione concerne la definizione dell'ambito di estensione delle limitazioni connaturate all'esecuzione dell'isolamento diurno, per valutare, più precisamente, se tra tali limitazioni sia anche compresa quella derivante da un indiscriminato divieto di comunicazione con i compagni di detenzione.

La questione deve essere ponderata alla luce di quel principio fondamentale (che può definirsi di teoria generale del diritto penitenziario) desumibile dalla maieutica operata dalla Corte costituzionale e della Corte di Cassazione riguardo ai limiti del potere punitivo dello Stato, intrinseci alla natura ed agli scopi dell'esecuzione della pena nell'ambito di un sistema democratico. Principio che può riassumersi nell'obbligatoria finalizzazione degli strumenti del c.d. "trattamento" e delle modalità di esecuzione della pena alla realizzazione della finalità rieducativa, della quale il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità costituisce al contempo complemento e corollario. Il carattere assoluto ed inderogabile di tale principio di derivazione costituzionale ne spiega la vocazione ad assumere carattere di immanenza in ciascuno degli istituti di diritto penitenziario, per assurgere non solo (come si sopra è accennato) a strumento di definizione e di misura della potestà dell'Amministrazione nell'assolvimento della propria funzione istituzionale, ma altresì, e per l'interprete, ad indefettibile criterio di selezione delle possibili opzioni ermeneutiche della normativa di settore.

4. - La precisazione riassuntivamente ricapitolata nel paragrafo che precede appare indispensabile, con riferimento alla materia d'interesse, in ragione della lacunosità della disciplina concernente le modalità di esecuzione dell'isolamento continuo, specie per ciò che attiene alla sua

estrinsecazione in forma di sanzione penale.

4.1 - Va a tal fine considerato che la regolamentazione normativa dell'isolamento può rinvenirsi esclusivamente nel disposto di cui all'art. 73 Reg. Esec. O.P.

La norma, si compone di otto commi. Gli ultimi quattro sono dedicati all'affermazione di principi generali, valevoli in relazione a tutte le fattispecie di applicazione dell'isolamento, con finalità di salvaguardia e di tutela della salute fisica e mentale del detenuto isolato, al quale sono comunque «... *assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua*» (comma 5) e la cui condizione deve essere «... *oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria*» (comma 7) ecc..

I primi quattro commi sono invece più interessanti ai fini della presente decisione, contenendo una disciplina differenziata in relazione alle diverse fattispecie di isolamento diurno contemplate dalla legge e così disponendo:

A) che l'isolamento per **ragioni sanitarie** sia eseguito in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico e che debba «... *cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso*» (comma 1);

B) che ai detenuti ed agli internati in isolamento continuo **durante l'esecuzione della sanzione disciplinare** della esclusione dalle attività in comune, pur essendo concesso di continuare ad occupare una camera ordinaria (comma 2) è fatto divieto di comunicare con i compagni (comma 3), potendo perciò essere ulteriormente sanzionati, costituendo la violazione di tale divieto infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 77, comma 1, n. 9 Reg. Esec. O.P.

C) che l'isolamento diurno nei confronti dei **condannati all'ergastolo** non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose (comma 4).

4.2 - La pur laconica regolamentazione desumibile dalla disposizione di cui all'art. 73 cit. fornisce indicazioni utili ai fini della decisione,

consentendo di pervenire alla conclusione per la quale non possa contemplarsi nei confronti dell'ergastolano in espiazione dell'isolamento diurno il divieto di comunicare con i compagni.

4.2.1 - A favore di tale conclusione milita in primo luogo l'argomento testuale, essendo il divieto di comunicazione con i compagni di detenzione espressamente contemplato per il solo detenuto in isolamento disciplinare, non anche per le ulteriori fattispecie trattate dall'art. 73, rispetto alle quali la norma si diffonde su profili di diversa natura, senza alcun richiamo che possa autorizzare l'estensione del divieto di cui si tratta anche alle categorie di isolati rispetto ai quali esso non è espressamente configurato.

4.2.2 - È anzi proprio l'esercizio ermeneutico ispirato al rispetto dei principi che si sono enunciati al § 3 a dirimere in via definitiva la questione, apparendo la differenziazione della disciplina dell'isolamento evidenza dell'uniformarsi del legislatore ai principi di congruità e di adeguatezza delle concrete modalità di attuazione della potestà punitiva dello Stato alla immancabile funzione rieducativa della pena.

Ed invero, non vi è chi non veda come, l'ipotizzare un'estensione del divieto di comunicazione con i compagni di detenzione per l'ergastolano in isolamento, sia del tutto irragionevole, non potendosi ritenere compatibile con il rammentato principio di finalizzazione delle modalità di esecuzione della pena alla realizzazione della finalità rieducativa, del quale, come si è detto, il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (in essi compresi quelli che possano anche soltanto esporre a rischio la salute del detenuto) è diretta ed immancabile scaturigine.

Comprendere tra le modalità esecutive dell'isolamento dell'ergastolano anche il divieto (indiscriminato) di comunicazione con i compagni di detenzione (come contemplato dall'art. 73, comma 3, Reg. Esec. O.P.), significherebbe doverne prevedere la protrazione per un tempo pari quantomeno a sei mesi, nel corso dei quali il soggetto (fermo restando il diritto di intrattenere corrispondenza epistolare, di conferire con il proprio difensore, di avere periodici colloqui visivi con i familiari ecc., di incontrare il ministro del culto, di fruire dei colloqui con gli operatori penitenziari ecc), in aggiunta al divieto di condividere la socialità con i compagni di detenzione, dovrebbe astenersi anche dal comunicare con

essi in qualsiasi altra occasione, così restando incapsulato in una sorta di bozzolo, corrispondente ad una condizione di radicale esclusione, che né la norma in concreto prevede, né l'ordinamento in generale può tollerare, apparendo essa, già alla visione del profano e senza necessità alcuna di compulsare la valutazione di specialisti del settore, quantomeno fattore di serio rischio per la preservazione dell'equilibrio e dell'integrità psichica, del condannato.

Valga a tal fine il considerare il fatto che la protrazione di una simile limitazione per un tempo (quindici giorni) pari a quello di massima durata della sanzione dell'esclusione delle attività in comune, infinitamente inferiore a quello di durata minima della pena dell'isolamento diurno per l'ergastolano (che, peraltro, com'è noto, può protrarsi anche oltre la durata massima editale prevista dall'art. 72 C.P.), non possa *«essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla»* (ciò in ossequio al principio generale di cui all'art. 36 O.P., secondo il quale il regime disciplinare *«è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti»*).

L'applicazione della drastica e particolarmente afflittiva modalità di esecuzione dell'isolamento che si estrinseca nel divieto di comunicazione con i compagni di detenzione deve perciò necessariamente circoscriversi, nella letterale previsione normativa, ad una fattispecie – quella correlata all'esecuzione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune – che non può avere durata superiore a quindici giorni e che nondimeno esige la previa valutazione da parte del sanitario della concreta “sopportabilità” dal punto di vista fisico e psichico di una siffatta sanzione, la quale trova, proprio nel divieto di comunicare con i compagni, il più importante connotato qualificante e distintivo dalla consimile sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive.

4.2.3 - Un ultimo argomento di ulteriore supporto testuale alla conclusione propugnata discende dalla disposizione di cui all'art. 77, comma 1, n. 9, Reg. Esec. O.P., che tipizza come illecito disciplinare la fraudolenta elusione del divieto di comunicazione, con esclusivo riguardo ai casi indicati nei numeri 2) (isolamento per ragioni disciplinari) e 3) (isolamento per ragioni di cautela processuale) del primo comma dell'art. 33 O.P.. Anche in questa norma, difetta alcun

riferimento alla posizione dell'ergastolano in espiazione della pena dell'isolamento.

In conclusione:

- la diversa *ratio* che, sulla base dei presupposti codificati dall'art. 33 O.P. e dall'art. 72 C.P., giustifica o impone la sottoposizione del detenuto al regime di isolamento, condiziona logicamente le modalità della sua estrinsecazione;
- tali modalità debbono identificarsi sulla base della positiva disciplina normativa (art. 73 Reg. Esec. O.P.) attraverso un procedimento interpretativo fedele all'inderogabile principio della finalità rieducativa della pena e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità;
- l'affermazione della vigenza nei confronti dell'ergastolano in isolamento diurno dell'indiscriminato divieto di comunicazione con i compagni di detenzione, oltrechè sprovvista di una concreta base normativa, conduce ad una modalità di esecuzione della pena contrastante con il principio sopra enunciato.

5. - Il reclamo deve essere perciò accolto con la declaratoria dell'insussistenza di alcun divieto di comunicazione con i compagni di detenzione per il soggetto che, condannato alla pena dell'ergastolo, stia espiano anche quella dell'isolamento diurno, ai sensi dell'art.72 C.P., fermi restando gli ulteriori divieti e le ulteriori limitazioni comprese nel regime di cui si tratta, tra cui, certamente il divieto di "socialità".

P. Q. M.

VISTI gli artt. 72 C.P., 33, 35 e 69 O.P. e gli artt. 73 e 77 Reg. Esec. O.P. ACCOGLIE il reclamo proposto da Z.V. e, per l'effetto, DICHIARA l'insussistenza dell'indiscriminato divieto per lo stesso di comunicare con i compagni di detenzione, disponendo che l'Amministrazione si astenga dall'esigerne l'osservanza.

Si comunichi.

L'Aquila, 22 giugno 2012

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
(*Alfonso Grimaldi*)

ISOLAMENTO DIURNO DEL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO E DIVIETO DI COMUNICAZIONE CON GLI ALTRI DETENUTI

Fabio Fiorentin*

SOMMARIO: 1. Una decisione “costituzionalmente orientata”.- 2. L’isolamento in ambito penitenziario. – 3. L’isolamento diurno come sanzione penale.- 4. L’evoluzione dell’istituto e la sua armonizzazione con il principi costituzionali di umanità e di finalizzazione rieducativa della pena .- 5. La raccomandazione europea in tema di isolamento.- 6. Isolamento diurno e progressione trattamentale: una convivenza possibile?

1. Una decisione “costituzionalmente orientata”.

L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila che si annota ha definito un procedimento di reclamo in tema di disciplina dell’isolamento diurno continuo, applicato al condannato all’ergastolo (art. 72, c.p.) e, in particolare, le modalità di esecuzione di tale peculiare regime. La fattispecie concerne, precisamente, l’isolamento diurno continuo applicato ad un condannato all’ergastolo (già sottoposto, peraltro, al regime speciale di cui all’art. 41-*bis* della legge n. 354/75), e il *focus* della decisione si incentra sul rapporto tra le condizioni detentive in cui si viene concretamente a trovare il detenuto colpito dalla detta sanzione e il canone della umanità dell’esecuzione penale, alla luce del principio per cui la pena deve costituire un veicolo di recupero sociale del reo (art. 27, comma 3, Cost.).

Nel caso di specie, l’Amministrazione penitenziaria aveva applicato la sanzione dell’isolamento diurno continuo prescrivendo all’interessato

* Magistrato di sorveglianza

non soltanto il divieto assoluto di comunicazione con gli altri compagni di detenzione, con l'effetto pratico non solo di escludere il soggetto dai momenti di socialità con gli altri detenuti, ma imponendo, altresì, a quest'ultimo di non comunicare nemmeno con le persone collocate nella medesima area riservata di detenzione, e sostenendo, inoltre, tale prescrizione con la comminatoria di provvedimenti disciplinari (poi effettivamente irrogati in corrispondenza di riscontrate violazioni, da parte dell'interessato, del divieto in parola).

Adito in seguito a reclamo formulato dal detenuto ai sensi degli artt. 14-ter, 35 e 69, L. n. 354/75, il Magistrato di sorveglianza ha preliminarmente inquadrato l'isolamento diurno continuo *ex art. 72, c.p.*, nel *genus* delle sanzioni penali, riconoscendone la natura autonoma e distinta dalle altre tipologie di "isolamento" previste dall'ordinamento: istituti che, pur contraddistinti dal medesimo *nomen juris*, costituiscono invece particolari modalità del trattamento penitenziario o della disciplina carceraria, attivabili dall'autorità penitenziaria o giudiziaria per esigenze preventive (di natura sanitaria, disciplinare o di cautela processuale). La collocazione sistematica dell'isolamento diurno di che trattasi nel novero delle sanzioni penali pone le basi sistematiche per una lettura della disciplina codicistica in chiave evolutiva rispetto all'originaria *ratio* di matrice meramente retribuzionistico-segregativa, consentendone un'applicazione costituzionalmente orientata.

In tale prospettiva ermeneutica, l'estensore osserva che l'elemento decisivo in grado di orientare l'interprete non può che rinvenirsi nel principio fondamentale espresso dall'art. 27, comma 3 della Costituzione e sviluppato dalla elaborazione giurisprudenziale con riguardo ai *controlimiti* che l'esercizio della potestà punitiva dello Stato incontra alla luce della finalizzazione, costituzionalmente prescritta, di ogni pena al recupero sociale del reo.

Il giudice di sorveglianza annette a tale individuato principio i caratteri dell'universalità (nel senso che l'ordinamento penale è tenuto a conformare ogni sua articolazione inclusa, quindi, la fase del trattamento penitenziario inframurario e della determinazione delle modalità esecutive della pena, all'obiettivo della rieducazione dei condannati); e dell'immanenza (del che l'idoneità del contenuto precettivo della

disposizione costituzionale sopra evocata a connotare ogni istituto dell'esecuzione penale e penitenziaria, comunque configurato dal legislatore).

Per le viste caratteristiche, il principio rieducativo che legittima l'esecuzione della pena rappresenta, sul versante della elaborazione interpretativa, il *tertium comparationis* cui si parametra la legittimità delle scelte organizzative e trattamentali operate dell'Amministrazione penitenziaria, e valore sul quale orientare assiologicamente la scelta di fronte alla eventuale pluralità di soluzioni ermeneutiche in astratto praticabili al fine di completare per via interpretativa le sequenze della disciplina non espressamente regolate dal disposto normativo (nel caso che qui occupa, la rilevata lacuna riguarda le modalità esecutive dell'isolamento diurno continuo).

Alla luce di tali coordinate generali, il Magistrato di sorveglianza ha vagliato il tessuto normativo di riferimento considerando, anzitutto, le disposizioni che attengono al profilo esecutivo dell'isolamento diurno (art. 73, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), e che dettano specifiche disposizioni per ciascuna delle diverse tipologie di "isolamento". L'estensore osserva come la norma regolamentare *de qua* impone soltanto per l'isolamento di natura disciplinare il divieto di comunicare con i compagni di detenzione (art. 73, comma 3, D.P.R. 230/2000 cit.), e prescrive solo per quest'ultima ipotesi che l'eventuale inosservanza sia sanzionata sotto il profilo disciplinare, secondo il disposto dell'art. 77, comma 1, n. 9), del medesimo testo regolamentare. Con riferimento all'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo, il regolamento di esecuzione non esclude, peraltro, l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose (art. 73, comma 4). Il tenore letterale delle disposizioni evocate, lette in un'ottica strettamente perimetrata dall'aderenza alla dizione letterale, considerata l'immediata incidenza delle medesime su diritti fondamentali dell'individuo, porta il giudice aquilano a ritenere esclusa, sulla base del tenore letterale delle disposizioni regolamentari prese in esame, la possibilità di imporre nei confronti dell'ergastolano in espiazione dell'isolamento diurno il divieto di comunicare con i compagni di detenzione, al di fuori

della c.d. “socialità”, attesa la natura eccezionale del divieto stesso e la circostanza che quest’ultimo sia espressamente stabilito soltanto per l’isolamento di natura disciplinare. Una lettura estensiva di una siffatta restrizione non potrebbe ammettersi – osserva il Magistrato di sorveglianza - proprio in forza della doverosa lettura costituzionalmente orientata della richiamata normativa penitenziaria, che proprio in tale differenziata disciplina delle diverse ipotesi di “isolamento” trova coerenza in relazione alla funzione rieducativa della pena e al divieto di trattamenti inumani o degradanti ad essa strettamente correlato.

A opinare diversamente – chiosa l’estensore – si ammetterebbe la possibilità che il detenuto possa restare, per un lungo periodo di detenzione come “incapsulato in una sorta di bozzolo, corrispondente ad una condizione di radicale esclusione, che né la norma in concreto prevede, né l’ordinamento in generale può tollerare”, anche per le conseguenze deteriori che una tale situazione, se protratta, può indurre sull’equilibrio fisiopsichico di chi vi è sottoposto.¹

La conclusione cui perviene il Magistrato di sorveglianza è, dunque, quella di circoscrivere l’applicazione del divieto di comunicazione con i compagni di detenzione alla sola tipologia di isolamento di natura disciplinare per la quale essa è espressamente prevista dall’ordinamento penitenziario, e che si configura, comunque, anche nella materia disciplinare, quale prescrizione di natura eccezionale e circondata da particolari cautele applicative (quali la stringente limitazione di durata massima e la valutazione medica circa la “sopportabilità” da parte del detenuto nei cui confronti è irrogata).²

Parimenti significativa appare, del resto, al giudice la previsione quale illecito disciplinare della elusione del divieto di comunicazione introdotta unicamente in relazione ai casi indicati nei numeri 2)

¹ Osserva, in proposito, l’estensore che l’ordinamento penitenziario prevede che l’isolamento disciplinare non possa estendersi cronologicamente per oltre quindici giorni; che tale sanzione non possa «essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla» (art. 77, D.P.R. n. 230/2000), e che il regime segregativo deve comunque essere «*adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti*» (art. 36, L. n. 354/75).

² Lo stesso legislatore, nel codice penale, con riguardo all’isolamento diurno, ha ben considerato la maggiore portata affittiva della detenzione con isolamento continuo rispetto alla pena della reclusione “semplice”, tanto da prevederne una durata massima di soli tre anni (un decimo del massimo previsto per la reclusione).

(isolamento per ragioni disciplinari) e 3), (isolamento per ragioni di cautela processuale) del primo comma dell'art. 33, L. n. 354/75 (v. art. 77, d.p.r. n. 230/2000).

Ragioni di natura sistematica e interpretazione costituzionalmente orientata convergono, in definitiva, nella prospettiva ermeneutica seguita dalla decisione in rassegna, a configurare l'isolamento diurno quale sanzione penale che non contempla l'indiscriminato divieto di comunicazione da parte dell'ergastolano con gli altri compagni di detenzione.

2. L'isolamento in ambito penitenziario.

La tematica dell'isolamento dei detenuti è particolarmente delicata, poiché la separazione coattiva di un recluso dalla comunità dei ristretti segna un momento di incisiva sospensione del regime penitenziario ordinario (che prevede la possibilità della vita in comune dei detenuti), e pone un serio pregiudizio all'attuazione delle finalità del trattamento rieducativo, la cui possibile efficacia risente inevitabilmente delle concrete condizioni di detenzione dei soggetti nei cui confronti esso si indirizza.³

Evidentemente consapevole di tali delicati profili, il legislatore ha dedicato un articolo della legge di ordinamento penitenziario (art. 33, L. 26.7.1975, n. 354) alla disciplina dei casi tassativi⁴ nei quali può procedersi all'isolamento di persone detenute.

L'isolamento è, invero, ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie: in particolare, l'art. 73, D.P.R. n. 230/2000 prevede che la misura sia disposta su prescrizione del medico dell'istituto in caso di malattia contagiosa.

³ Il dibattito sulla portata del principio codificato dall'art. 27, comma 3 della Costituzione è antico quasi quanto la Carta stessa: cfr. L. Bettiol, *Il mito della rieducazione*, in *Scritti giuridici*, vol. II, Padova, 1966, 995; G. Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione*, in *Questa Rivista*, 1982, 457.

⁴ L'opinione accolta dalla prevalente dottrina ammette il carattere tassativo dei casi di isolamento. Peraltro, anche la lettera dell'art. 73, comma 8, D.P.R. n. 230/2000, pare offrire un ulteriore argomento in favore dell'eccezionalità delle fattispecie in cui può essere disposto l'isolamento. La natura tassativa delle ipotesi di isolamento totale del detenuto consente di ritenere sottratto a tale possibilità l'istituto della sorveglianza particolare di cui agli artt. 14-bis e ss., L. n. 354/75.

Secondo unanime dottrina, la misura ha natura amministrativa, con le conseguenti ricadute applicative in tema di competenza giudiziaria ai fini di un'eventuale impugnabilità;

2) per motivi disciplinari (esecuzione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune): la legge prevede, per tale ipotesi, particolari cautele per l'esecuzione della sanzione e la sospensione di questa in casi particolari (art. 39, L. n. 354/75);⁵

3) per ragioni di giustizia: viene in particolare rilievo la figura della persona sottoposta a misura cautelare personale. In tale caso, la legge processuale impone tuttavia che l'isolamento sia disposto espressamente dall'autorità giudiziaria che dispone la misura, e che tale condizione restrittiva sia finalizzata alle esigenze cautelari del caso concreto (es. inquinamento delle prove). E' senz'altro doveroso che il provvedimento dell'autorità giudiziaria contenga espressamente tutte le indicazioni in tema di modalità, limiti e durata dell'isolamento. In difetto, la direzione dell'istituto potrà richiedere al giudice l'integrazione del provvedimento (art. 22, commi 5 e 6, D.P.R. n. 230/2000).⁶

Alle sopra citate ipotesi devono, inoltre, aggiungersi:

4) l'isolamento previsto dagli artt. 72 e 184, c.p., che prevedono l'isolamento diurno del condannato all'ergastolo quale sanzione accessoria e aggravante della pena dell'ergastolo⁷: tale sanzione accessoria non si è sottratta a dubbi di costituzionalità, alla luce della disposizione dell'art. 27 comma 3 Cost., a mente della quale la finalità rieducativa (frustrata dalla sottoposizione all'isolamento

⁵ Cfr. nota 1.

⁶ Invero l'art. 33, L. n. 354/75 stabilisce la possibilità dell'isolamento anche per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, di cui alla L. n. 1423/56; tuttavia, la successiva L. n. 327/88, modificando l'art. 6 della L. 1423/56 cit., ha fatto venire meno la facoltà dell'arresto nell'ambito del procedimento di prevenzione, come (così M. Canepa – S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano 2006, 159). Per ragioni di completezza si richiama, inoltre, l'ipotesi dell'isolamento diurno cui potrebbe essere sottoposto il detenuto in regime speciale ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. a), L. n. 354/75. In dottrina, cfr. sul profilo M. Canepa – S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., loc. cit.

⁷ Il testo dell'art. 72, c.p., è il seguente: "Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa." In tema di isolamento diurno cfr. Cass. Sez. I, 14 aprile 1993, n.780, Asero, *CED Cass.*

diurno) dovrebbe prevalere sulle esigenze retributive (appagate dall'applicazione al condannato all'ergastolo di modalità di espiazione della pena particolarmente afflittive);⁸

5) l'isolamento con funzioni di protezione del detenuto, per sottrarre il recluso ad aggressioni da parte degli altri compagni di detenzione: è da ritenersi che, stante la tassatività delle ipotesi di isolamento contemplate dall'ordinamento, sia ipotizzabile soltanto una forma di isolamento attuata con il consenso dell'interessato potenziale vittima di atti aggressivi da parte di altri reclusi (c.d. *isolamento volontario*).⁹

Problematica appare la compatibilità del regime dell'isolamento continuo con la permanenza dei diritti fondamentali attribuiti alla persona detenuta. Invero, le limitazioni alle facoltà del detenuto soggetto all'isolamento non sono precisate dal legislatore, che ha – di fatto – rilasciato una sorta di delega “in bianco” ai regolamenti dei singoli istituti penitenziari (con evidenti possibilità di arbitrii e disuguaglianze tra diversi istituti).

3. L'isolamento diurno come sanzione penale

La decisione in rassegna si inserisce nel solco di un'elaborazione giurisprudenziale particolarmente feconda, che ha precisato i contorni dell'isolamento diurno continuo previsto dall'art. 72, c.p., nei termini di una sanzione penale vera e propria (per quanto qualitativamente diversa dalla reclusione),¹⁰ disposta quando l'imputato sia condannato, oltre che per il delitto per il quale è previsto l'ergastolo, anche per uno o più delitti che importano una pena detentiva temporanea per un

⁸ Le questioni di costituzionalità della disposizione di cui all'art. 72, c.p. sono state, peraltro, sempre respinte dalla Consulta (v. *infra nel testo*), la quale ha però sollecitato – con l'arresto n. 115/64, il legislatore a modulare l'esecuzione dell'isolamento in termini compatibili con il principio della finalizzazione rieducativa della pena. Evidentemente influenzato dal dibattito sulla compatibilità costituzionale dell'isolamento diurno dei condannati all'ergastolo, il legislatore del regolamento di esecuzione ha previsto esplicitamente alcune deroghe al regime di isolamento (art.73, comma 4, D.P.R. n. 230/2000). In dottrina, su tali profili, cfr. G.M. Napoli, *Il regime penitenziario*, Giuffrè, Milano 2012,135.

⁹ In linea di principio, è possibile affermare che sia illegittima la compressione di diritti o facoltà che non sia funzionale alla tutela degli scopi per i quali è stabilito, nel singolo caso, l'isolamento.

¹⁰ Su tale profilo espressamente v. Cass. Sez. I, 2 marzo 2010, n. 18119, Cuccuru, *CED Cass.*

tempo superiore ad anni cinque¹¹ (da intendere con riferimento alla pena applicabile in astratto, non a quella applicata in concreto)¹² e ben distinta, sul piano ontologico, dalle altre tipologie di “isolamento” che costituiscono mere modalità tratta mentali o di disciplina carceraria.¹³ L’isolamento diurno assume, in altri termini, nel sistema penale, funzione di istituto residuale di chiusura, attivata per sanzionare i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l’ergastolo: fatti-reato che altrimenti rimarrebbero sostanzialmente impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile.¹⁴

L’istituto ha natura autonoma rispetto all’ergastolo, non potendosi configurare quale sanzione ad esso accessoria, poiché configurata dall’ordinamento quale pena per un reato diverso da quello punito con l’ergastolo;¹⁵ essa si configura, altresì, quale sanzione principale, non potendosi assimilare agli effetti penali della condanna, essendo questi ultimi definibili quali conseguenze sanzionatorie automatiche, la cui operatività è subordinata alla commissione del fatto-reato cui si applica la pena principale, e insuscettibili di considerazione autonoma da quest’ultima.

Un tale approdo sistematico non ha valore meramente teoretico, né risponde soltanto a esigenze classificatorie, ma dispiega effetti di non secondaria importanza anche sul piano delle conseguenze applicative. Tra queste, si denota, sul versante dell’esecuzione penale, la possibilità di procedere allo “scioglimento del cumulo” di pene relative ai c.d. “delitti

¹¹ Nel caso si tratti di condanne sopravvenute, si opererà un corrispondente aumento della sanzione dell’isolamento diurno: Cass. Sez. I, 14 gennaio 2009, n. 4420, P.M. in proc. Antonuccio, *CED Cass.* In tale contesto l’isolamento diurno deve essere classificato tra le sanzioni penali con caratteristiche di temporaneità, cui si applica il principio, analogo a quello del calcolo delle pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può, però, individuare un “tetto” insuperabile, qualora durante l’esecuzione del provvedimento di cumulo o successivamente ad esso il soggetto commetta un nuovo reato per cui riporti condanna alla quale consegua un ulteriore periodo di isolamento diurno: Cass. Sez. I, 2 dicembre 2008, n. 1044, Rotolo, *CED Cass.*

¹² Cass. Sez. V, 21 febbraio 2011, n. 14485, La Rosa e altri, *CED Cass.*

¹³ Cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I, 21 marzo 2000, n. 2116, Natoli, *CED Cass.*; Cass. Sez. I, 5 dicembre 2000, n. 4381, Riina, *CED Cass.*; Cass. Sez. I, 27 febbraio 2007, n. 16400, Stilo, *CED Cass.*

¹⁴ Cass. Sez. I, 2 dicembre 2008, n. 1044, Rotolo, *CED Cass.* In dottrina, cfr. sul punto M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Giuffrè, Milano 1995, 696.

¹⁵ Il carattere di autonomia della sanzione dell’isolamento diurno rispetto alla pena dell’ergastolo consente di ritenere applicabile alla prima l’istituto della prescrizione (artt. 172, 173, c.p.).

ostativi” ai fini della concessione di benefici penitenziari al condannato in espiazione dell’ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell’isolamento diurno, che sia stato interamente eseguito¹⁶ sulla base del parametro di cui all’art. 184, c.p.¹⁷

Ancora sul piano esecutivo, attesa la radicale differenza tra l’istituto dell’isolamento diurno quale sanzione penale e l’isolamento cautelare disposto per ragioni processuali o di sicurezza, è stata esclusa la possibilità di riconoscere la fungibilità, ai sensi dell’art. 657, c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell’isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva all’ergastolano.¹⁸ Su conclusioni del tutto simmetriche si attesta il consolidato indirizzo di legittimità con riferimento ai rapporti tra l’isolamento in esame e la sospensione delle regole ordinarie del trattamento prevista dall’art. 41-*bis*, L. n. 354/75.¹⁹

Nel panorama giurisprudenziale sopra delineato, il dato innovativo della decisione in rassegna è quello di avere valorizzato fino in fondo le ricadute della collocazione sistematica assegnata all’isolamento continuo di cui all’art. 72, c.p., attribuendo al medesimo quella (stessa) valenza rieducativa che l’ordinamento costituzionale assegna alla (ad ogni topologia di) pena.

Un profilo di dubbio sulla ricostruzione operata dal Magistrato di

16 Cass. Sez. I, 2 marzo 2010, n. 18119, Cuccuru, *cit.*

17 Secondo tale disposizione, quando la pena dell’ergastolo è per qualsiasi causa estinta, la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente è eseguita per intero, salvo che il condannato abbia già subito l’isolamento diurno applicato a norma del secondo comma dell’art. 72, c.p., in tal caso la pena per il reato concorrente dovendo considerarsi ridotta alla metà.

18 Cass. Sez. I, 18 settembre 2008, n. 38647, Mezzasalma, *CED Cass.*

19 Cass. Sez. I, 18 gennaio 2007, n. 3679, Campanella, *CED Cass.* Va precisato che il principio di fungibilità è applicabile, in linea di principio, anche alla sanzione penale dell’isolamento diurno, ma alla condizione - prevista all’art. 657, comma 4, c.p.p.) - che il nuovo reato sia stato commesso antecedentemente alla sanzione espia senza titolo: Cass. Sez. I, 5 dicembre 2000, n. 4381, Riina, *cit.* In dottrina, G.M. Napoli, *Il regime penitenziario, op. cit.*, 138, considera “non omogenei” i risultati cui è pervenuta, sul piano applicativo, l’elaborazione giurisprudenziale, in relazione alla possibilità di considerare fungibili con l’isolamento diurno *ex art.* 72, c.p., i periodi detentivi trascorsi dal detenuto in regimi detentivi speciali (regime di massima sicurezza, sorveglianza particolare, “carcere duro” di cui all’art. 41-*bis*, L. n. 354/75). Per una rassegna giurisprudenziale in tema di (denegata) fungibilità dell’isolamento diurno con il regime speciale del “41-*bis*” cfr. anche G.C. Zappa – C. Massetti, *Codice penitenziario della sorveglianza*, CELT, Piacenza, 2010.

sorveglianza abruzzese potrebbe – sotto tale profilo - essere avanzato alla luce della considerazione che l'isolamento è stato previsto dal legislatore per scopi eminentemente retributivi, al fine, di attribuire, cioè, una effettività punitiva alle condanne relative a pene temporanee che si aggiungano alla condanna all'ergastolo e che – stante il carattere di perpetuità (originariamente) rivestito da quest'ultima pena – non avrebbero altrimenti trovato effettiva esecuzione.²⁰

Non sembra, tuttavia, che tali dubbi abbiano serio fondamento. Anzitutto, per la necessità di un'interpretazione adeguata ai principi fondamentali, giacché non può essere dimenticato che è soltanto la prospettiva della possibilità di fruire, in termini ragionevoli, della liberazione condizionale e delle misure alternative, che rende la pena perpetua costituzionalmente accettabile,²¹ e non contraria ai principi di matrice europea.²²

Venuta meno la connotazione dell'ergastolo quale pena perpetua, occorre correlativamente riconsiderare anche la funzione dell'isolamento diurno, che sembra avere perduto la sua connotazione esclusivamente retributiva, priva ormai di ragionevole giustificazione se intesa nel senso di un divieto assoluto di ogni tipo di comunicazione.

Tale evoluzione dell'istituto sotto l'aspetto teleologico implica, allora, la praticabilità giuridica della lettura costituzionalmente orientata abbracciata dal Magistrato di sorveglianza aquilano, volta a ricomprendere la sanzione dell'isolamento diurno entro l'area di effusione del principio rieducativo inciso nell'art. 27, comma 3, della Carta fondamentale, con la conseguente, rigorosa delimitazione del suo contenuto meramente affittivo e potenzialmente pregiudizievole degli aspetti connessi al recupero sociale del condannato, che devono considerarsi prevalenti.

Del pari rassicurante sembra essere la riconosciuta natura onnicomprensiva della previsione costituzionale sopra evocata,

²⁰ E' questa, per pacifico orientamento, la *ratio* sottesa all'introduzione dell'isolamento diurno nel sistema sanzionatorio penale: *ex multis*, cfr. Cass. Sez. I, 2 dicembre 2008, n. 1044, Rotolo, *cit.*

²¹ Si tratta di un consolidato asserto della giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, cfr. Corte cost. n. 161 del 1997, anche per un esaustivo richiamo ai precedenti arresti).

²² CEDU, sez. II, *Garagin/Italia*, 29 aprile 2008; CEDU, Grande Chambre, *Kafkaris/Cipro*, 12 febbraio 2008.

che agevolmente viene riferita – per unanime opinione – ad ogni tipo di pena detentiva, senza che possa operarsi alcun distinguo per particolari tipologie sanzionatorie (operazione che avrebbe, oltretutto, effetti deteriori per una tipologia di condannati, quali gli ergastolani, già oggettivamente svantaggiati con riferimento alle *chances* di risocializzazione).

Del resto, l'effetto rieducativo, indicato come finalità preminente (sebbene non esclusiva) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dipende soprattutto dal suo regime di esecuzione,²³ così che spetta all'interprete, chiamato a fare concreta applicazione della normativa che disciplina l'esecuzione penale e penitenziaria, adottare una lettura delle disposizioni coerente con tale imprescindibile obiettivo.

4. L'evoluzione dell'istituto e la sua armonizzazione con i principi costituzionali di umanità e di finalizzazione rieducativa della pena.

La disciplina dell'isolamento penitenziario ha conosciuto una costante evoluzione in senso costituzionale, che tuttavia, mentre si è sviluppata in modo evidente sul versante delle modalità esecutiva della detta sanzione, non ha toccato formalmente il dettato normativo dell'art. 72, c.p.

In seguito alla sentenza costituzionale n. 115/64 (su cui v. *infra*), la Consulta, pur “salvando” l'istituto (così evitando il *vulnus* che si sarebbe verificato sotto il profilo sanzionatorio in relazione all'esecuzione delle pene corrispondenti ai reati commessi dal condannato all'ergastolo, puniti con pena temporanea), aveva posto l'accento sull'esigenza che il sistema penale evolvesse verso un trattamento penale maggiormente conforme « ai criteri di umanità affermati dalla nostra Costituzione ». Con l'introduzione della legge di ordinamento penitenziario del 1975 e della profonda riforma portata dalla “legge Gozzini” del 1986 nonché - da ultimo - con il regolamento di esecuzione del 2000, l'istituto dell'isolamento diurno ha perso una parte importante della dimensione affittiva che ne connotava il profilo applicativo, configurandosi non più

²³ Così espressamente Corte cost., sent. 11 febbraio 1971, n. 22, richiamata da Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 119, entrambe reperibili sul sito della Consulta: <http://www.cortecostituzionale.it>.

in termini di separazione assoluta del detenuto dalla vita penitenziaria, bensì lasciando spazio a momenti di contatto del detenuto con altri soggetti, istituzionali e privati, con i quali liberamente comunicare. Infatti, rimane intatto, pur in costanza di “isolamento”, il diritto del detenuto di comunicare mediante gli ordinari colloqui, visivi, epistolari e telefonici (artt. 18, L. n. 354/75 e 37-39, D.P.R. n. 230/2000), così come ammessi sono i contatti con il difensore, gli assistenti volontari ed i ministri di culto (artt. 17.26, 78, L. n. 354/75). La condizione di isolamento del ristretto è, inoltre, mitigata dalla possibilità di mantenere il libero accesso ai *media* (quotidiani, periodici, televisione).

Il legislatore, con il nuovo regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario, ha, inoltre, ulteriormente inciso nel senso auspicato dall’arresto costituzionale del 1964, stabilendo che l’esecuzione dell’isolamento diurno dei condannati all’ergastolo non precluda la partecipazione ad attività lavorative, di istruzione o di formazione, e la partecipazione alle funzioni religiose (art. 73, D.P.R. n. 230/2000).²⁴

E’, peraltro, di tutta evidenza la limitata efficacia di una tale previsione ad assicurare la piena rispondenza delle modalità esecutive dell’isolamento diurno ai canoni di umanità e rieducazione del condannato, anche per la ragione che finisce per delegare all’Amministrazione penitenziaria l’incombenza della organizzazione e gestione dell’offerta trattamentale in termini qualitativi e quantitativi tali da assicurare il rispetto dei sopra indicati principi costituzionali anche nei confronti dei detenuti sottoposti ad isolamento diurno continuo, con gli intuibili pericoli insiti in una tale opzione relativamente alla parità di condizioni tra tutti i soggetti ristretti, che appare ancora troppo marcatamente subordinata alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, ai criteri di assegnazione dei detenuti ai diversi istituti penitenziari, alle condizioni particolari del singolo istituto di pena.

La giurisprudenza ha svolto un’importante opera di adattamento dell’istituto previsto dall’art. 72, c.p., al principio codificato dall’art.

²⁴ G.M. Napoli, *Il regime penitenziario, cit., loc.cit.*, ricorda che nella prassi penitenziaria la partecipazione dell’ergastolano sottoposto ad isolamento diurno ai corsi di formazione ed alle attività di istruzione è assicurata tramite periodici contatti con i docenti e con i volontari.

27, comma 3, della Carta fondamentale: un cammino che si è fatto via via più spedito in corrispondenza dell'evoluzione della normativa di esecuzione penale, della migliorata consapevolezza da parte degli operatori della valenza immediatamente precettiva del sopra richiamato canone costituzionale, e del progressivo recepimento nell'ordinamento interno dei principi promananti dalle fonti pattizie di matrice europea. Un illuminante esempio di tale elaborazione adattatrice è dato dalla decisione con la quale si è ritenuta l'incompatibilità ontologica tra l'applicazione dell'isolamento diurno e i benefici penitenziari esterni al carcere proprio alla luce del principio di rieducazione del reo, nel caso di un condannato all'ergastolo, già militante delle Brigate Rosse, il quale era stato ammesso al lavoro all'esterno del carcere ed aveva ottenuto, in base alla legge di ordinamento penitenziario, la riduzione della pena per liberazione anticipata. Il detenuto, nella fattispecie, aveva concretamente avviato quel processo individuale di reinserimento sociale che dovrebbe costituire una delle finalità immanenti alla pena detentiva, così che la sanzione dell'isolamento diurno, consistendo in un inasprimento delle condizioni detentive che impone di trascorrere la parte principale della giornata all'interno dell'istituto penitenziario, avrebbe, nel caso concreto, comportato la cessazione del regime di lavoro esterno, con evidenti effetti desocializzanti in palese contrasto con il trattamento penitenziario garantito al detenuto dal lavoro esterno.²⁵ Nella medesima ottica di progressiva armonizzazione dell'istituto di cui all'art. 72, c.p., con i principi costituzionali in tema di umanità dell'esecuzione penale e di finalizzazione della medesima alla rieducazione dei condannati, si pone altro arresto di merito, che ammette la possibilità di applicare l'istituto del differimento della pena di cui all'art. 147, c.p., all'isolamento diurno.²⁶

²⁵ Cfr. Prima Corte di Assise di Roma, ord. 14 maggio 2001, Padula, <http://www.diritto.it>. Nel caso di specie, la Corte, ispirandosi all'indicazione di una tale possibilità offerta dalla pronuncia costituzionale resa con ordinanza 7-11 giugno 1999, n. 237, ha ritenuto già espiato per fungibilità il periodo triennale di isolamento diurno che avrebbe dovuto applicarsi all'interessato.

²⁶ Corte Assise di Palermo, ord. 22 gennaio 2007, inedita. Ammette tale possibilità G.M. Napoli, *Il regime penitenziario, op.cit.*, 136, il quale segnala, altresì, la possibilità che il magistrato di sorveglianza faccia applicazione dell'istituto di cui all'art. 148, c.p., qualora al condannato all'ergastolo con isolamento diurno sopravvenga, nel corso dell'esecuzione della pena, un'infermità psichica.

5. La raccomandazione europea in tema di isolamento.

Il Rapporto annuale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), pubblicato nel novembre del 2011, contiene una espressa richiesta agli Stati per la riduzione al minimo delle forme di isolamento dei detenuti. Tale misura, osserva l'organismo europeo, dovrebbe essere limitata ai casi in cui ricorrano circostanze eccezionali e, sempre per il minor tempo possibile, rispettando i presupposti di legge.²⁷ Nel rapporto si legge anche che l'isolamento ha effetti "estremamente dannosi per la salute psichica, somatica e per il benessere sociale dei detenuti, e tali effetti possono aumentare proporzionalmente al prolungamento della misura e alla sua durata indeterminata",²⁸ costituendo, tra l'altro, un fattore incentivante del fenomeno dei suicidi in carcere.

Le linee guida elaborate dal CPT raccomandano che l'isolamento non possa mai conseguire ad una sentenza di condanna e, in tal senso, si pongono in rapporto di chiara incompatibilità con l'istituto di diritto interno di cui all'art. 72, c.p. Le indicazioni europee si richiamano ad un indirizzo espresso fin dal rapporto del 2000, in cui si era già considerato l'isolamento un trattamento inumano e degradante («*la mise à l'isolement peut constituer un traitement inhumain et dégradant*») da utilizzarsi per il minor tempo possibile («*la durée la plus courte possible*»). Il CPT, inoltre, nel rapporto del 1992, osservava che "toute forme d'isolement sans stimulation mentale et physique appropriée est de nature à provoquer à long terme des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales." ed invitava a monitorare costantemente lo stato psichico del detenuto sottoposto ad isolamento.²⁹

Nell'arresto Arboreo/Francia, peraltro, la Corte EDU ha ritenuto non contrastante con l'art. 3 CEDU la misura dell'isolamento applicata

²⁷ La Relazione, pubblicata il 10.11.2011, è reperibile, con nota di S. Ravezzi, su <http://www.dirittopenalecontemporaneo>.

²⁸ Il CPT ritiene che l'isolamento non dovrebbe mai superare la durata di 14 giorni. Sugli effetti deleteri dell'isolamento sulla persona che vi è sottoposta, cfr. M. Canepa – S. Merlo, *op.cit.*, 158.

²⁹ Costanti verifiche sanitarie sono, per vero, previste dall'ordinamento interno con riferimento alla esecuzione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune (art. 39, L. n. 354/75).

al ricorrente anche per la ragione che non si era trattato, nella fattispecie, di un isolamento totale: il detenuto, “a pu recevoir des visites de ses avocats et de membres de sa famille. Il avait en outre des contacts avec le personnel pénitentiaire, avait conservé son droit à la correspondance, ainsi que de disposer de journaux et d’une radio ou d’une télévision.”

La giurisprudenza della Corte EDU considera, inoltre, ammissibile la misura dell’isolamento qualora si renda necessaria in ragione della pericolosità sociale del detenuto,³⁰ indicazione che può rappresentare un’utile parametro interpretativo per il giudice comune nel momento dell’applicazione degli istituti di diritto interno che tuttora contemplano dei casi di isolamento diurno dei detenuti.³¹

6. Isolamento diurno e progressione trattamentale: una convivenza possibile?

La giurisprudenza costituzionale – con il ricordato arresto n. 115 del 1964 – ha affermato non contrastante con il senso di umanità l’isolamento diurno continuo applicato nei confronti del condannato all’ergastolo, alla luce della funzione cui esso adempie nel sistema sanzionatorio penale.³² A tale approdo la Consulta è pervenuta osservando che il codice penale vigente, art. 72, ha configurato l’isolamento diurno come sanzione per i delitti commessi in concorso con quello punito con l’ergastolo, dacché per questi ultimi la relativa pena (ergastolo o pena detentiva temporanea) non sarebbe applicabile, in quanto la condanna con la quale essi concorrono già importa l’esecuzione di una pena perpetua, così segnando << un netto distacco rispetto alla corrispondente misura del Codice del 1889 >>.

Inoltre, l’art. 72, c.p., stabilisce un termine di durata massima

³⁰ Cfr. CEDU, *Alboreo/Francia* (caso nr. 51019/08, sez. V del 20 ottobre 2011), richiamata da S. Ravezzi, cit. alla nota 23, reperibile su <http://www.echr.coe.int>.

³¹ Per una recente applicazione dei principi evocati nel testo da parte del giudice interno, v. Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ordinanza del 27.09.2011, imp. G., con nota di R. Grippo, “*Illegittimità dell’isolamento totale e della cella liscia. Rapporti tra sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari, “41 bis” e circuiti: strumenti alternativi o in sovrapposizione?*”), su www.dirittopenalecontemporaneo.it.

³² Corte cost., 22 dicembre 1964, n. 115 su <http://www.cortecostituzionale.it>.

dell'isolamento e consente che il detenuto che vi è sottoposto sia ammesso ad attività lavorativa, in seguito alle modificazioni apportate dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634.

Infine, ha osservato la Corte, il sistema non prevede (più) che l'ergastolo abbia natura perpetua, poiché la persona che vi è condannata può essere ammessa alla liberazione condizionale.

La dottrina ha colto gli echi profondi della pronuncia costituzionale, osservando che il contrasto con i principi fondamentali non si ha tanto con la previsione dell'isolamento in se considerato, quanto in relazione alle concrete modalità con le quali esso è applicato al condannato, qualora non consentano al detenuto la partecipazione ad alcuna offerta del trattamento rieducativo, né alcuno stimolo alla sua collaborazione.³³ In una tale prospettiva si è mossa – come si è visto – anche l'elaborazione della giurisprudenza, che ha inserito nel DNA dell'isolamento diurno continuo disciplinato dal Codice Rocco quelle “mutazioni genetiche” necessarie ad assicurarne la compatibilità con i principi costituzionali e, in ultima analisi, per garantirne la sopravvivenza nell'ordinamento democratico.

La sensazione che rimanda la riflessione sull'istituto dell'isolamento disciplinato dall'art. 72, c.p., è quella di una materia in corso di assestamento, il cui profilo è continuamente modificato ora dall'intervento del legislatore; ora, e più spesso, dalla rimodulazione del contenuto normativo operata dalla elaborazione pretoria, che tuttavia stenta a trovare un auspicato consolidamento nei risultati applicativi cui perviene anche per la ragione che si trova ad operare in una “terra di frontiera” del diritto penale dove è sempre incerto il confine tra le esigenze retributive e preventive, e la finalità di rieducazione indirizzate al recupero sociale del reo; e dove si intersecano, non sempre armonicamente, il diritto sopranazionale di matrice europea e l'ordinamento penale interno, lasciando l'interprete di fronte a scelte ermeneutiche che devono trovare il necessario equilibrio tra il richiamo al rispetto dei valori sociali e morali cristallizzati nelle fonti normative

³³ Così E. Fassone, *riduzione di pena ed ergastolo: un contributo all'individuazione della pena “costituzionale”*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1984, 824.

interne e le istanze assiologiche promananti dalle Autorità e dalle Corti nazionali ed europee, che si esprimono con sempre più efficace capacità di penetrazione negli ordinamenti degli Stati.

Di fronte al disorientamento che può assalire chi si propone di rintracciare un *fil rouge* che conduca ad approdi interpretativi coerenti con l'esigenza di contemperamento dei valori in gioco, può allora valere il saldo riferimento alle parole che la Corte costituzionale, nella chiusa della già evocata sentenza n. 115/64, consegna alla comune riflessione con una sfumatura davvero profetica: << Appare evidente pertanto, da questa ed altre recenti disposizioni (eliminazione del limite dei tre anni per l'ammissibilità dell'ergastolano al lavoro all'aperto, possibilità della liberazione condizionale anche per il condannato all'ergastolo, ecc.), che le leggi penali vanno ispirandosi sempre più ai criteri di umanità riaffermati dalla nostra Costituzione. È una viva esigenza della coscienza sociale che un tale indirizzo, nel quadro di una efficiente difesa sociale contro il delitto, trovi sempre più civili e illuminate applicazioni.>>³⁴

All'interprete contemporaneo, a quasi cinquant'anni da quell'importante arresto, sembra consentito proseguire nella strada indicata dalla Consulta, per approdare a più ampi ed appaganti risultati interpretativi della disciplina in tema di isolamento diurno continuo (e non solo), alla luce della sempre più profonda effusione su ogni aspetto della disciplina dell'esecuzione penale del principio rieducativo e umanitario, per effetto non solo dall'evoluzione del diritto interno come interpretato dalle corti nazionali, ma anche della graduale armonizzazione del diritto degli Stati nella comune prospettiva dell'Unione europea.

³⁴ Nella medesima ottica si colloca anche il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha, invero, dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 72, c.p. - in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice - per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo della Costituzione, laddove si prevede l'irrogazione della pena dell'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" (cioè di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il "giovane adulto" rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse con l'età adulta. Nella motivazione, la Corte ha osservato che << ormai l'ergastolo, a seguito della entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere concretamente una pena perpetua e pertanto non può dirsi contrario al senso di umanità od ostativo alla rieducazione del condannato.>> (Cass. Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 7337, Ouahid, *CED Cass.*